



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 69
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 5 agosto 2013

I N D I C E**Commissioni riunite**1^a (Affari costituzionali) e 5^a (Bilancio):*Plenaria* *Pag.* 3**Commissioni permanenti**2^a - Giustizia:*Plenaria (notturna)* *Pag.* 66

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Lunedì 5 agosto 2013

Plenaria

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI

Intervengono il ministro della salute Beatrice Lorenzin, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Giorgetti, per lo sviluppo economico De Vincenti, per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti e per le infrastrutture e i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 2 agosto.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione del fatto che sono ancora in corso riunioni informali tra i Relatori e i rappresentanti del Governo, sospende la seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno non prima delle ore 11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,20.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a richiedere al Presidente del Senato che il termine per la presentazione dei emendamenti per l'esame in Assemblea sia posticipato, in considerazione del fatto che le Commissioni riunite ancora non hanno terminato i propri lavori.

Il presidente AZZOLINI assicura che la Presidenza si farà portavoce di tale istanza. Tuttavia, le Commissioni riunite dovrebbero accelerare l'*iter* di esame, al fine di rispettare i termini già posti per la discussione in Assemblea.

Informa, quindi, che il Governo ha presentato i nuovi emendamenti 7.1000, 24.1000, 46-*bis*.0.1000, 54-*ter*.0.1000, 56-*bis*.1000 e 56-*ter*.0.1000, pubblicati in allegato, la cui formulazione appare molto complessa e suscettibile di subemendamenti. In particolare, l'emendamento 54-*ter*.0.1000 riguarda l'intera disciplina della armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni e degli enti locali. Considerata la difficoltà di approfondire l'argomento nella sede attuale, invita il Governo a considerare l'opportunità di rinunciare alle proposte non strettamente indispensabili per la conversione in legge del decreto-legge.

Infine, dà conto dell'emendamento 59.500, pubblicato in allegato, presentato dal relatore Guerrieri e finalizzato a promuovere l'eccellenza nel sistema universitario. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti ai nuovi emendamenti del Governo e del Relatore per le ore 13.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritiene che l'emendamento 7.1000, presentato dal Governo, dovrebbe essere opportunamente disarticolato, in modo che ciascuna disposizione faccia riferimento a un articolo specifico del decreto-legge.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) osservano che la seduta dovrebbe essere sospesa per dare modo ai Gruppi parlamentari di predisporre i subemendamenti agli emendamenti presentati dal Governo e dal relatore.

Il PRESIDENTE, nell'assicurare che sarà comunque garantita la possibilità di presentare subemendamenti alle proposte del Governo e dei Relatori, fa presente la necessità di riprendere l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, a partire dall'articolo 30.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 30.11.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime il parere contrario del Governo sulla prima parte dell'emendamento 30.11 (lettera *a*)), che potrebbe essere considerata solo se riformulata.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 30.11, così come i successivi 30.12 e 30.13, sono preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 30.6 che ha soppresso le lettere *a*) ed *e*) del comma 1. A seguito di un eventuale accordo tra i Gruppi parlamentari, la proposta in esame potrà essere ripresentata per la discussione in Assemblea. Analoga considerazione riguarda gli emendamenti 30.25 e 30.27.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano in senso contrario sull'emendamento 30.29, che viene posto in votazione ed è respinto. Si pronunciano favorevolmente, invece, sull'emendamento 30.35, che viene accolto.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta una riformulazione degli emendamenti 30.36 e 30.37, identici, nel senso che la proroga sia di tre anni anziché di cinque.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), recependo l'invito del Governo, riformula la proposta 30.36 in un testo 2, pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, previa dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, del senatore MARTELLI (*M5S*), è posto in votazione e approvato. Gli emendamenti 30.37, 30.38, 30.39 e 30.41, identici, risultano assorbiti.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) esprime un parere favorevole sull'emendamento 30.46, diretto a consentire l'accesso alle garanzie per i pagamenti anche a favore delle imprese che non provvedono alla posa in opera.

Il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia in modo conforme.

L'emendamento 30.46, posto in votazione, è approvato. Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è approvato anche l'emendamento 30.0.3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) insiste affinché sia accolto l'emendamento 26-*bis*.0.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) conferma le perplessità per una disposizione che appare in contrasto col principio di concorrenza.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, conferma il parere contrario, sottolineando l'incompatibilità della disposizione con le

norme dell'Unione europea in materia di tutela della concorrenza. Invita quindi i proponenti a ritirare la proposta.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del Governo, ritira l'emendamento 26-bis.0.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene che l'emendamento 31.1 dovrebbe essere riformulato, in modo da limitare la discrezionalità insita nella norma. In particolare, si dovrebbe indicare una soglia limite entro la quale è esclusa la produzione del DURC.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento, precisando che l'esenzione riguarda solo i lavori realizzati direttamente dal proprietario, senza ricorso a imprese terze.

La senatrice NUGNES (*M5S*) manifesta le sue riserve sulla proposta in esame e ricorda che l'obbligo di produrre il DURC ha consentito di far emergere il fenomeno di elusione della contribuzione previdenziale.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*), accogliendo l'invito del Governo, riformula l'emendamento 31.1 in testo 2, pubblicato in allegato, che con il parere favorevole dei relatori e del Governo è posto in votazione ed è accolto. Successivamente, con il parere contrario dei relatori e del Governo, è posto in votazione e respinto l'emendamento 31.11.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI esprimono un parere favorevole sull'emendamento 32.19, che viene posto in votazione ed è accolto, mentre è respinto l'emendamento 32.24 (testo 2), sul quale sia il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) sia il sottosegretario DE VINCENTI si erano espressi in senso contrario.

Sull'emendamento 32.30, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si rimette al Governo.

Il sottosegretario BARETTA prospetta l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento.

Il senatore SANTINI (*PD*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (32.30 (testo 2 corretto)), pubblicato in allegato che, con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è posto in votazione ed è accolto.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario sugli emendamenti 32.37 e 32.38 che, posti separatamente in votazione, sono respinti.

Dopo il parere contrario espresso dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento 32.39, in considerazione delle minori entrate che esso comporterebbe, il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) pur non condividendo tale opinione, ritira la proposta.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira, quindi, l'identico 32.42.

Sull'emendamento 32.41 i RELATORI si esprimono in senso favorevole, mentre il GOVERNO si rimette alle Commissioni. L'emendamento è quindi posto in votazione ed è accolto. Successivamente, contrari i relatori e il Governo, è respinto l'emendamento 32.0.2.

Sull'emendamento 33.4, dei relatori, il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia favorevolmente. L'emendamento, posto in votazione, è accolto.

Sugli emendamenti 35.1 e 35.2, soppressivi dell'articolo, si esprimono in senso contrario il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI. Le proposte, messe congiuntamente in votazione, sono respinte.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a riformulare l'emendamento 35.8 in un nuovo testo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) propone una nuova formulazione (35.8 (testo 2)), pubblicata in allegato, che viene messa in votazione con il parere favorevole dei relatori e del Governo, ed è approvata.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 38.2, di cui condivide il contenuto, e a trasformarlo in un ordine del giorno, di tenore analogo.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, quindi, l'emendamento 38.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/974/68/ 1 e 5 che, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

Successivamente il sottosegretario DE VINCENTI, su sollecitazione della senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*), accoglie l'ordine del giorno G/974/58/1 e 5 derivante dalla trasformazione dell'emendamento 39.0.1.

Il presidente AZZOLLINI propone di mantenere accantonato l'emendamento 40.3, sul quale si erano pronunciati in senso contrario i relatori, mentre il rappresentante del Governo aveva espresso un parere favorevole.

Le Commissioni riunite convengono sull'opportunità dell'accantonamento.

Il sottosegretario DE VINCENTI prospetta un riformulazione dell'emendamento 41.1, diretta a rimuoverne la seconda parte.

Tale invito è accolto dal senatore SANTINI (*PD*), che riformula l'emendamento 41.1 in un nuovo testo (41.1 (testo 2)): con il parere favorevole dei relatori e del rappresentate del Governo l'emendamento è messo in votazione ed è accolto.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), in considerazione delle perplessità manifestate dal sottosegretario DE VINCENTI a nome del Governo, ritira l'emendamento 41.10.

Il senatore CERONI (*PdL*) ritira l'identico 41.11.

Successivamente, i senatori D'ALÌ (*PdL*) e CERONI (*PdL*) ritirano rispettivamente gli identici 41.12 e 41.13.

Anche l'emendamento 41.23 è ritirato dal senatore SCAVONE (*GAL*), su invito dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO.

La relatrice BERNINI (*PdL*) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano favorevolmente sull'emendamento 41.25, che viene posto in votazione ed è approvato.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), su invito dei RELATORI e del GOVERNO, ritira l'emendamento 41.27. I proponenti dell'emendamento 41.31, accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritirano la proposta. Anche l'emendamento 41.0.1 è ritirato dal proponente.

La relatrice BERNINI (*PdL*) e il sottosegretario DE VINCENTI si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti identici 41-*bis*.1 e 41-*bis*.2, che, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Previa dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo del senatore MARTELLI (*M5S*), è approvato l'emendamento 41-*bis*.5, sul quale il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) aveva espresso parere favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI si era rimesso alle Commissioni. In proposito, il senatore D'ALÌ (*PdL*) auspica che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenga conto dell'orientamento del legislatore, recepito in disposizioni normative vigenti.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) presenta una nuova formulazione dell'emendamento 41-*ter*.0.2 (41-*ter*.0.2 testo 2), pubblicato in allegato, sul quale il sottosegretario BARETTA, a nome del Governo, si riserva di esprimere un parere, previa verifica della compatibilità della proposta con la qualificazione di « sottoprodotto » adottata dalla normativa europea.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ricorda che la nozione di sottoprodotto è stata recentemente oggetto di una direttiva, recepita dall'Italia, che ne ha ampliato il significato.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 41-ter.0.4 è posto in votazione e respinto, mentre è accolto il 42.2 (testo 2), previ pareri favorevoli della relatrice BERNINI (*PdL*) e del sottosegretario DE VINCENTI e dichiarazione di voto contrario del senatore MARTELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo.

L'emendamento 42.0.1, posto in votazione con il parere favorevole del relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e del rappresentante del Governo, è accolto, mentre, con distinte votazioni, sono respinti il 43.2 e il 43.4, su cui la relatrice BERNINI (*PdL*) e il rappresentante del Governo si erano pronunciati in senso contrario.

La relatrice BERNINI (*PdL*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 43.0.1 (testo 3) e a trasformarlo in un ordine del giorno. Si associa il ministro Beatrice LORENZIN.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ricorda che il tema è di grande attualità: condividendo l'opportunità di un approfondimento specifico in altra sede, anche sotto il profilo costituzionale, ritira l'emendamento 43.0.1 (testo 3), trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/69/1 e 5. La proposta tende a garantire l'accesso alle cure basate sul metodo delle staminali, parallelamente alla sperimentazione in corso, nella misura in cui non siano di nocimento alla salute dei pazienti,.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) manifesta il sostegno del suo Gruppo all'ordine del giorno che recepisce il contenuto dell'emendamento 43.0.1 (testo 3).

Il senatore MINEO (*PD*) chiede al Governo di esprimere la propria valutazione sulla proposta.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che i pareri espressi dalla relatrice e dal Ministro siano idonei a rappresentare il loro orientamento.

L'ordine del giorno G/974/69/1 e 5, con il parere favorevole dei RELATORI, è quindi accolto dal Governo, dopo che il senatore MARTELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, aveva espresso un orientamento contrario.

Con il parere favorevole della relatrice BERNINI (*PdL*) e del ministro Beatrice LORENZIN, l'emendamento 44.9 (testo 3) è posto in votazione e accolto.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) presenta l'ordine del giorno G/974/72/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

L'emendamento 44.12, sul quale la relatrice BERNINI (*PdL*) si era rimessa al Governo, è posto in votazione e respinto, con il parere contrario del sottosegretario DE VINCENTI a nome del Governo.

Il PRESIDENTE sospende poi la seduta, per consentire in particolare ai Gruppi di opposizione, di predisporre i subemendamenti alle proposte presentate in mattinata dal Governo e dai Relatori.

La relatrice BERNINI (*PdL*) propone poi la riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 44.9 (testo 2).

Il senatore MANDELLI (*PdL*) accoglie la proposta e riformula l'emendamento (44.9 testo 3), che con il parere favorevole dei relatori e del Governo è messo ai voti e accolto. È invece respinto l'emendamento 44.12.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, riprende alle ore 13,40.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritira gli emendamenti 32.1000, 32.2000, 24.1000 e 54-ter.1000.

Conseguentemente, vengono meno anche i relativi subemendamenti.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 12-bis.1000.

Il senatore SANTINI (*PD*) propone alcune integrazioni all'emendamento. In particolare, al comma 1, lettera *e*), capoverso 5-*quater*, ritiene opportuno che il regime di esclusione sia esteso, oltre che alle società che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, anche a quelle da esse controllate. Al capoverso 5-*quinqüies*, ultimo periodo, suggerisce la sostituzione delle parole «titoli azionari» con le parole «strumenti finanziari».

Il senatore BRUNO (*PdL*) propone, a sua volta, un'ulteriore integrazione, al comma 1, lettera *e*), capoversi 5-*quater*, 5-*quinqüies* e 5-*septies*, al fine di estendere il regime di esclusione anche alle società che svolgono servizi di interesse generale nazionale, comprese quelle di rilevanza economica.

Il senatore MARTELLI (*M5S*), in riferimento alla proposta di integrazione formulata dal senatore Bruno, osserva che l'espressione «interesse generale nazionale» debba essere precisata, dal momento che essa è suscettibile di estendere in modo indiscriminato la platea delle società beneficiarie della esclusione.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ribadisce il proprio orientamento contrario all'articolo 12-*bis*, in riferimento al quale ricorda di aver presentato un emendamento soppressivo. Manifesta, al riguardo, il proprio dissenso da ogni soluzione volta a ridurre la platea delle società alle quali non si applica il limite ai compensi per i propri amministratori e dipendenti. Mostra una possibile apertura su soluzioni che limitino l'esclusione alle società che abbiano emesso titoli obbligazionari quotati nei mercati secondari.

La senatrice LO MORO (*PD*) condivide i contenuti del subemendamento 12-*bis*.1000/4, presentato dal senatore Mucchetti, volto, tra l'altro, a porre in correlazione la variazione in aumento dei compensi massimi a quello dell'intero monte salari aziendale.

Il sottosegretario DE VINCENTI accoglie le proposte di integrazione avanzate dal senatore Santini, mentre si riserva di compiere una valutazione più approfondita sull'integrazione proposta dal senatore Bruno.

Il PRESIDENTE ritiene necessario accantonare l'emendamento 12-*bis*.1000 e i relativi subemendamenti.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Posti ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, non sono accolti gli identici emendamenti 45.5 e 45.6.

Sull'emendamento 45.0.1 i relatori si rimettono al Governo. Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario, evidenziandone i possibili effetti negativi sul piano finanziario.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) trasforma l'emendamento in un ordine del giorno (G/974/70/1 e 5, pubblicato in allegato), che impegna il Governo, nella prossima legge di stabilità, a considerare la necessità di una riapertura dei termini per le operazioni di rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, limitatamente a quelle possedute alla data del 1° gennaio 2013. L'ordine del giorno G/974/70/1 e 5, con il parere favorevole dei relatori, è accolto dal Governo.

L'emendamento 46.3 è ritirato.

Sull'emendamento 49.7 si esprimono in senso favorevole i RELATORI e i rappresentanti del GOVERNO.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) annuncia, a nome del suo Gruppo, un voto contrario.

L'emendamento 49.7, posto ai voti, è accolto.

Sugli identici emendamenti 49.10 e 49.11 i relatori si rimettono al Governo, il cui rappresentante si pronuncia in senso contrario.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 49.10 e 49.11 non sono approvati.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del rappresentante del GOVERNO, è accolto l'emendamento 49-bis.2.

Sull'emendamento 49-bis.4, i RELATORI esprimono parere favorevole, mentre il sottosegretario GIORGETTI esprime parere contrario.

Conseguentemente il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira l'emendamento 49-bis.4.

In riferimento agli identici emendamenti 49-quater.0.1 e 49-quater.0.4, il PRESIDENTE invita i proponenti al ritiro, dal momento che – tra l'altro – le disposizioni, incidendo direttamente su un decreto del Presidente della Giunta regionale, appaiono lesive di un'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Gli identici emendamenti 49-quater.0.1 e 49-quater.0.4 sono ritirati.

L'emendamento 49-quater.0.6 è accantonato.

Gli identici emendamenti 50.7, 50.8 e 50.9, posti ai voti con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono accolti.

Risultano conseguentemente preclusi l'emendamento 50.4 (testo 2), gli identici emendamenti 50.12, 50.13, 50.14, 50.15, 50.16, 50.17, 50.18, 50.19, 50.20 e 50.21, nonché gli emendamenti 50.23 e 50.25.

Sull'emendamento 51-bis.0.1, i RELATORI esprimono un parere favorevole, mentre il sottosegretario GIORGETTI esprime un parere contrario, segnalando il rischio che la normativa sia inapplicabile.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) propone che l'emendamento sia trasformato in un ordine del giorno, che impegni il Governo ad armonizzare la nuova normativa in materia di accertamento con adesione con la normativa già esistente.

I proponenti l'emendamento, quindi, presentano l'ordine del giorno G/974/71/1 e 5 che, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il PRESIDENTE propone, poi, di posticipare alle ore 15 di oggi il termine, precedentemente fissato alle ore 13, per la presentazione dei su-

bemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal Governo e dal Relatore nel corso della mattinata.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 15,25.

Il PRESIDENTE avverte che si riprenderà ad esaminare gli emendamenti ancora accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 52.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, le Commissioni riunite approvano l'emendamento 52.2.

Successivamente, la relatrice BERNINI (*PdL*) e il sottosegretario GIORGETTI formulano un avviso contrario sull'emendamento 52.5.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede un chiarimento sulle ragioni della contrarietà testé espressa.

Il sottosegretario GIORGETTI rileva come tale emendamento determini l'abolizione dell'aggio per la riscossione in favore di Equitalia.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritira quindi l'emendamento 52.5, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

La relatrice BERNINI (*PdL*) invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento 52.6.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 52.6, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Successivamente, la relatrice BERNINI (*PdL*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 53.1, su cui il GOVERNO formula un parere contrario.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 53.1, che viene poi respinto dalle Commissioni riunite.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario GIORGETTI, quindi, invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 55.1.

Il senatore SANTINI (*PD*) accoglie l'invito e ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 55.0.1 la relatrice BERNINI (*PdL*) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un avviso contrario, motivando la valutazione negativa per la presenza di problemi di copertura finanziaria.

L'emendamento 55.0.1 viene quindi ritirato dal senatore SANTINI (PD).

Il senatore SANGALLI (PD) interviene per precisare la portata normativa dell'emendamento 55.0.6, riguardante alcuni profili di esenzione dall'IVA per i soggetti della filiera esportatrice.

Il senatore SANTINI (PD) sottolinea come tale emendamento rivesta un carattere spiccatamente emergenziale.

Il senatore MARTELLI (M5S), considerato il carattere emergenziale della norma, reputa opportuno apporvi un termine di fine di efficacia.

Il sottosegretario GIORGETTI fa presente come l'argomento trattato dall'emendamento costituirà oggetto di esame in sede di disegno di legge delega di riforma del sistema fiscale attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE, considerate le esigenze di un ulteriore approfondimento, dispone l'accantonamento ulteriore dell'emendamento 55.0.6, unitamente all'identico emendamento 55.0.3.

Successivamente, viene ritirato l'emendamento 55.0.5.

Con il parere contrario del relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) e del GOVERNO, viene poi respinto l'emendamento 56.3.

Dopo che il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI hanno formulato un avviso negativo sull'emendamento 56.0.2, il senatore Luigi MARINO (SCpI) lo ritira.

Il senatore D'ALÌ (PdL) ritira quindi l'emendamento 56-bis.1.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, viene successivamente messo ai voti e respinto l'emendamento 56-bis.2.

Sull'emendamento 56-ter.0.1 la relatrice BERNINI (PdL) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime un avviso contrario.

L'emendamento 56-ter.0.1 viene quindi messo ai voti e respinto.

Dopo che il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) ha formulato un avviso contrario sull'emendamento 56-ter.0.2, il presidente Azzollini ne

dispone l'accantonamento ulteriore per permettere un supplemento di esame.

Sull'emendamento 57-bis.2 il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI formula un avviso contrario.

Alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice BONFRISCO (PdL) fornisce risposta il sottosegretario GALLETTI.

La senatrice PUGLISI (PD) condivide la contrarietà espressa dal Governo, ritenendo deleterio per il sistema scolastico proseguire nella politica delle graduatorie aperte.

La senatrice BONFRISCO (PdL) ritira, quindi, l'emendamento 57-bis.2.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) e il sottosegretario GALLETTI formulano, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 58.9, identico al successivo 58.10.

L'emendamento 58.9 viene quindi messo ai voti, contestualmente all'identico emendamento 58.10 e approvato.

Sull'emendamento 58.11 il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) formula un avviso favorevole.

Il PRESIDENTE evidenzia come tale emendamento, oltre a presentare problemi di copertura finanziaria, sia palesemente privo della quantificazione del relativo onere.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 58.11.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano quindi un avviso contrario sull'emendamento 58.14 che, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano successivamente un avviso contrario sugli emendamenti 58.15 e 58.16 che, con distinte votazioni, risultano respinti.

Sull'emendamento 58.18, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario DE VINCENTI invita i presentatori a ritirare tale emendamento.

In assenza dei presentatori, il senatore D'ALÌ (*PdL*) fa proprio l'emendamento 58.18 e lo ritira per trasformarlo nell'ordine del giorno G/974/73/1 e 5, che viene accolto dal Governo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario GALLETTI esprimono quindi un avviso negativo sull'emendamento 58.0.3.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, denunciando altresì l'onerosità della proposta.

Il senatore BRUNO (*PdL*) ritira quindi l'emendamento 58.0.3.

Il PRESIDENTE rammenta poi che erano rimasti accantonati tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 59 e 59-*bis*.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con separate votazioni, le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 59.1, 59.2, 59.3, 59.500/1 e 59.500/2.

Sull'emendamento 59.500 del relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), intervengono i senatori MARTELLI (*M5S*) e URAS (*Misto-SEL*) per annunciare il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 59.500 è approvato dalle Commissioni riunite.

Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 59.4, mentre restano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 59-*bis*.

Successivamente, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9, 59.10, 59.11, 59.12, 59.13, 59.14, 59.15, 59.16, 59.17 e 59-*bis*.0.1.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI formulano un avviso favorevole sull'emendamento 60.2, che viene messo in votazione e approvato.

Con il parere contrario del relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) e del sottosegretario DE VINCENTI e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BOCCHINO (*M5S*), le Commissioni riunite respingono l'emendamento 60.4.

Sull'emendamento 60.5 il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) si esprime in senso favorevole, mentre il sottosegretario DE VINCENTI ne chiede l'accantonamento ulteriore per un supplemento di esame.

Il PRESIDENTE dispone quindi che resti accantonato l'emendamento 60.5.

Quindi, nel rammentare che sono rimasti accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis* riguardante il trattamento economico dei vertici dirigenziali delle società a partecipazione pubblica, invita il Governo a valutare il ritiro dell'emendamento 12-*bis*.1000, considerato che l'articolo 12-*bis* è incluso nel testo approvato dalla Camera dei deputati a seguito della apposizione della questione di fiducia e che quindi sarebbe opportuno, da parte dell'Esecutivo, individuare una diversa soluzione per affrontare la tematica sottesa all'emendamento 12-*bis*.1000, evitando alle Commissioni riunite l'imbarazzo di dover smentire, se proposta dal Governo, una decisione assunta dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice LO MORO (*PD*) rileva come le Commissioni riunite e, più in generale, il Senato abbiano il diritto-dovere di poter intervenire, modificando il provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, senza che il voto di fiducia tenutosi presso l'altro ramo del Parlamento possa condizionare le deliberazioni del Senato.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) denuncia la degenerazione insita in una prassi perversa, in base alla quale il Governo pone la questione di fiducia sul testo risultante dall'esame presso la Commissione referente, senza che l'Assemblea possa apportarvi alcuna modifica.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal presidente Azzollini, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo alle proposte emendative riferite agli articoli 11-*bis*, 12-*bis* e 29-*bis*.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) ricorda come la prassi secondo cui il Governo pone la questione di fiducia sul testo del provvedimento, nella versione approvata dalla Commissione in sede referente, rappresenti la risposta all'abuso della decretazione d'urgenza che, negli anni, ha svilito la centralità legislativa del Parlamento.

Inoltre, fa presente che le Commissioni riunite hanno, in questi giorni, più volte modificato il provvedimento in esame, anche nelle parti precedentemente modificate dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA rammenta che già nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati il Governo aveva manifestato la propria perplessità sull'articolo 12-*bis*, il che rappresenta il principale motivo della presentazione dell'emendamento 12-*bis*.1000.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita il Governo a ritirare il proprio emendamento, per evitare una divisione nella maggioranza che potrebbe portare alla reiezione della proposta.

Il senatore BRUNO (*PdL*) si associa.

Il senatore SANTINI (*PD*) ribadisce la validità delle proprie proposte correttive all'emendamento 12-*bis*.1000 e fa presente che, se il Governo dovesse accedere agli inviti al ritiro, il Senato dovrà comunque farsi carico di esaminare la tematica sottesa all'articolo 12-*bis*.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) evidenzia come il tema sotteso all'articolo 12-*bis* rappresenti una questione politica, che prescinde da questioni di carattere istituzionale nei rapporti con l'altro ramo del Parlamento ovvero con il Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ricorda che il proprio Gruppo ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 12-*bis*.

Il PRESIDENTE osserva incidentalmente come, ove si proceda alla votazione, tale emendamento debba essere votato per primo.

Il sottosegretario BARETTA ritiene di non dover ritirare l'emendamento 12-*bis*.1000 in quanto ciò determinerebbe la permanenza della norma approvata dalla Camera dei deputati, su cui l'Esecutivo è contrario.

Il PRESIDENTE mette quindi ai voti l'emendamento 12-*bis*.1 soppressivo dell'articolo 12-*bis*, che risulta approvato.

Conseguentemente, risultano preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12-*bis*, compreso l'emendamento 12-*bis*.1000 del Governo e relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente avvio dei lavori d'Assemblea, sospende la seduta, per poter riferire al Senato sullo stato dei lavori delle Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 16.55, riprende alle ore 17,10.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*.

La presidente della Commissione affari costituzionali FINOCCHIARO (*PD*) ricorda che il decreto-legge n. 138 del 2011 aveva introdotto una causa di incompatibilità tra la carica di sindaco dei comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e la carica di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, stabilendo che l'applicazione avrebbe avuto corso dalla data di convocazione delle elezioni politiche successive. Nota che l'articolo 29-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati dispone che quella causa di incompatibilità non si applichi per le cariche monocratiche negli enti pubblici territoriali con popolazione compresa tra i 5000 abitanti e i 15000 abitanti, anche qualora le elezioni si siano svolte successivamente alle elezioni per la formazione del Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Si tratta di una norma di sanatoria

che non condivide e pertanto auspica che siano approvati gli emendamenti, presentati da diversi Gruppi parlamentari, soppressivi dell'articolo 29-bis, tenendo conto che altrimenti sarebbero penalizzati proprio coloro che, nel rispetto della disposizione introdotta dal decreto-legge n. 138, si sono dimessi dalla carica di sindaco per partecipare alle elezioni politiche.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) condivide la proposta della presidente Finocchiaro: l'articolo 29-bis introduce una ingiusta sanatoria che premia proprio coloro che non hanno rispettato il vincolo introdotto dalla legge.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ricorda che si tratta di misure dirette a favorire il contenimento della spesa: infatti, il doppio incarico consente allo Stato di corrispondere un'unica indennità, considerato il divieto di cumulo. Per tali ragioni, ritiene che l'articolo 29-bis introdotto dalla Camera dei deputati debba essere mantenuto.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) sostiene la proposta di soppressione dell'articolo 29-bis, per i motivi illustrati dalla presidente Finocchiaro. Inoltre, il divieto di mantenere entrambe le cariche è funzionale ad evitare che vi sia una sovrapposizione nello svolgimento di funzioni particolarmente rilevanti.

La senatrice LO MORO (*PD*) nota che l'articolo 29-bis è qualificato come interpretazione autentica. In realtà, si tratta di una modifica radicale che, tra l'altro, diverrebbe strutturale.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea l'opportunità di mantenere coesa la maggioranza. Le argomentazioni svolte dalla presidente Finocchiaro e dal senatore Calderoli nel merito della questione sono condivisibili. Invita quindi il senatore D'Alì a riconsiderare la propria opinione facendo convergere i voti del suo Gruppo sulla proposta di soppressione dell'articolo 29-bis.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) rileva che la proposta di cui all'articolo 29-bis è stata prima approvata dalla Camera e ora sembra non avere paternità da parte dei Gruppi di maggioranza. Nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo alla soppressione, auspica che in futuro il divieto di cumulare le due cariche sia considerato causa di ineleggibilità e non solo di incompatibilità.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia un voto favorevole alla soppressione dell'articolo 29-bis: a suo avviso, la rinuncia al doppio incarico rappresenta un atto di rispetto nei confronti dei cittadini.

Su proposta del senatore D'ALÌ (*PdL*), le Commissioni riunite convengono di mantenere accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 29-*bis*.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11-*bis*, che erano stati precedentemente accantonati.

Il sottosegretario DE VINCENTI sottolinea l'opportunità di riformulare l'articolo 11-*bis*, sopprimendo le parole: «in quanto erogati in relazione a uno specifico investimento». A tal fine, a nome del Governo, presenta l'emendamento 11-*bis*.1000, pubblicato in allegato.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritiene che la proposta del Governo possa essere accolta nella misura in cui, oltre a non comportare oneri, non abbia ricadute di incertezza sui bilanci delle imprese.

La seduta, sospesa alle ore 18,10, riprende alle ore 18,55.

Con il parere favorevole dei relatori l'emendamento 11-*bis*.1000 è posto in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI, a nome del Governo, esprime un parere contrario, in ragione dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11-*bis*.5, 11-*bis*.6 e 11-*bis*.7, non essendo possibile giudicare i criteri di valutazione degli oneri.

Il senatore BRUNO (*PdL*) chiede al Governo di indicare quali scelte intende adottare per fronteggiare la grave crisi delle imprese radiotelevisive locali.

Il sottosegretario DE VINCENTI sottolinea che il parere favorevole espresso dal Governo alla Camera dei deputati sulla proposta di introdurre l'articolo 11-*bis* aveva il significato di un segnale di apertura, in considerazione della crisi che colpisce il settore.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), presentatore dell'emendamento 11-*bis*.2, ritiene che la crisi delle imprese radiotelevisive locali abbia natura strutturale, dal momento che dipende anche dal passaggio alla tecnologia digitale. Vi è il rischio di notevoli dismissioni di personale e di una perdita delle migliori professionalità. È auspicabile, allora, che il contenuto degli emendamenti presentati dai diversi Gruppi parlamentari sia ricondotto a un ordine del giorno accolto dal Governo.

Il senatore SANGALLI (*PD*) condivide le argomentazioni svolte dai senatori Bruno e Uras. Le imprese devono fronteggiare anche la decurtazione delle risorse tradizionalmente destinate all'emittenza locale. L'emendamento 11-*bis*.7, ad esempio, ripristina quel contributo, che molte

aziende hanno già iscritto nei loro bilanci, anche al fine di tutelare il pluralismo culturale e territoriale.

I proponenti degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 11-*bis* ritirano le rispettive proposte, trasformandole nell'ordine del giorno G/974/78/1e5 che con il parere favorevole dei relatori, e la dichiarazione di voto contrario della senatrice LEZZI (M5S), è accolto dal Governo.

Si riprende quindi l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 29-*bis*.

La presidente FINOCCHIARO (PD) prospetta una ipotesi emendativa di mediazione, in base alla quale la causa di incompatibilità per i sindaci dei Comuni superiori ai 5000 abitanti sarebbe disapplicata qualora l'elezione alla carica dell'ente locale abbia preceduto la data di entrata in vigore del decreto-legge che nel 2011 ha introdotto la causa di incompatibilità. In tal modo, si eviterebbe di introdurre una deroga a regime, sarebbero uniformi i parametri di popolazione cui si riferiscono le cause di incompatibilità e sarebbe scongiurata la fine anticipata dei mandati di sindaco.

Il senatore D'ALÌ (PdL) condivide la proposta avanzata dalla presidente Finocchiaro, che rispetta il principio della irretroattività delle misure più sfavorevoli, su cui la sua parte politica intende impegnarsi in ogni ambito giuridico.

Il senatore VACCIANO (M5S) nota che tale principio non è stato rispettato nei riguardi dei lavoratori, in sede di introduzione della riforma del sistema previdenziale proposta a suo tempo dal ministro Fornero. Ritiene che i sindaci che siano stati eletti parlamentari possano agevolmente rinunciare a una delle due cariche.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che i sindaci al momento della convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato erano ben consapevoli che avrebbero dovuto optare per una delle due cariche. La proposta della presidente Finocchiaro dunque non è condivisibile poiché non modifica nella sostanza l'effetto di sanatoria dell'articolo 29-*bis*. Pertanto, mantiene la proposta di sopprimere quell'articolo.

La presidente FINOCCHIARO (PD) precisa che l'ipotesi emendativa illustrata, che potrebbe avere il consenso della maggioranza dei senatori nelle Commissioni riunite, sarebbe comunque meno invasiva della disposizione introdotta dalla Camera dei deputati.

La senatrice DE MONTE (PD) invita ad apprezzare il valore dell'esperienza di amministratore locale, anche in vista di un futuro impegno

parlamentare. A suo avviso, è opportuno limitare al massimo le compressioni dell'elettorato passivo e tenere conto dell'effetto di riduzione della spesa che deriverebbe dal mantenimento del doppio incarico.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) ritiene che la soluzione di compromesso illustrata dalla presidente Finocchiaro non risolve il problema determinato dall'introduzione dell'articolo 29-*bis*.

Il senatore SANGALLI (*PD*) condivide la proposta della senatrice Finocchiaro, che ha il pregio di rispondere a criteri di buon senso ed è il risultato di una mediazione politica. Si tratta di individuare una data convenzionale che può essere proprio quella di entrata in vigore del decreto-legge del 2011.

Posti ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 29-*bis*.1, 29-*bis*.2, 29-*bis*.3, 29-*bis*.4 e 29-*bis*.5.

I RELATORI presentano una nuova proposta emendativa, interamente sostitutiva dell'articolo 29-*bis* (emendamento 29-*bis*.2000, pubblicato in allegato), conforme alle indicazioni formulate dalla senatrice Finocchiaro.

La senatrice FINOCCHIARO ritiene che la soluzione proposta dai Relatori rappresenti un punto di equilibrio condivisibile, anche alla luce del dibattito svolto. Infatti, la norma prevede la non applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, contenute all'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011, alle cariche elettive di natura monocratica, limitatamente ad enti pubblici territoriali tra 5 mila e 20 mila abitanti, purché le elezioni siano state svolte prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge del 2011. Non si tratta pertanto, a suo avviso, di una forma di sanatoria *ex post* di incompatibilità già previste, ma dell'introduzione di un regime transitorio dagli effetti circoscritti.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), nell'annunciare a nome del suo Gruppo un voto di astensione, ritiene che la proposta emendativa dei Relatori non risolva completamente le perplessità manifestate sull'articolo 29-*bis*, in riferimento al quale il suo Gruppo aveva presentato un emendamento soppresivo.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo, ritiene che l'emendamento formulato dai Relatori estende la platea dei sindaci che possono essere sottratti all'applicazione del regime di incompatibilità.

L'emendamento 29-*bis*.2000, posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, è accolto.

La senatrice LO MORO (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, osserva che la disposizione è diretta a risolvere una questione posta a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 39 del 2013, che ha introdotto un regime di incompatibilità molto articolato. La legge delega conteneva, tra i principi e criteri direttivi, una norma con la quale si indicava al legislatore delegato il compito di introdurre disposizioni transitorie che definissero la posizione di quanti, legittimamente eletti in base alla precedente normativa, sarebbero incorsi in una causa di incompatibilità sopravvenuta. Il decreto legislativo n. 39, però, non ha recepito questa indicazione. Appare, pertanto, necessaria una disposizione che sani, almeno in parte, il vuoto normativo e, limitatamente alla materia delle incompatibilità, stabilisca che gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo non abbiano effetto, come causa di incompatibilità, fino alla scadenza degli incarichi e dei contratti. L'emendamento, a suo avviso opportunamente, non interviene, invece, sul nuovo regime delle inconferibilità.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Posto ai voti, con il parere favorevole del GOVERNO, l'emendamento 29-*bis*.0.500 è accolto.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti 54-*bis*.500 e 54-*ter*.500.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) esprime il proprio orientamento favorevole su entrambi gli emendamenti, in quanto opportunamente intervengono per rafforzare le competenze della CIVIT p.a., in particolare in riferimento all'attività consultiva svolta da tale organismo. Con l'emendamento 54-*bis*.500, si stabilisce che la CIVIT p.a. esprima un parere obbligatorio sugli atti di indirizzo e di direttiva, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici. Con l'emendamento 54-*ter*.500, la CIVIT p.a., nella sua qualità di Autorità nazionale anticorruzione, esprime pareri obbligatori su direttive e circolari ministeriali riguardanti l'interpretazione del decreto n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità di incarichi e di incompatibilità.

Il presidente AZZOLLINI, con particolare riferimento all'emendamento 54-*bis*.500, esprime le proprie perplessità, ritenendo che la previsione di pareri obbligatori espressi dalla CIVIT p.a. costituisca un aggravio procedimentale.

La senatrice LO MORO (*PD*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo sia sull'emendamento 54-*bis*.500 sia sull'emendamento 54-*ter*.500, osserva che le proposte si rendono necessarie in quanto la Camera

dei deputati, in sede di conversione del decreto-legge ha introdotto due nuove disposizioni relative alle competenze della CIVIT p.a che non sembrano del tutto calzanti alla missione propria dell'organismo. Proprio ai fini di una maggiore funzionalità dell'attività dell'Autorità, appare di assoluta evidenza la necessità di configurare la sua attività consultiva nei termini indicati dall'emendamento, prevedendo, in particolare, il carattere obbligatorio dei suoi pareri.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritiene opportuno specificare che i pareri espressi, pur obbligatori, siano non vincolanti.

Il senatore BRUNO (*PdL*) osserva che, in base ad un univoco orientamento della dottrina e tenendo conto dell'uniforme e costante prassi legislativa, nel silenzio della norma, i pareri obbligatori non sono mai vincolanti. Appare, pertanto, ultroneo introdurre espressamente un'indicazione sul carattere non vincolante dei pareri.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), nel condividere il rilievo del senatore Bruno, ritiene che l'espressa previsione del carattere non vincolante dei pareri, oltre ad essere ultronea, può rappresentare una forma di sfiducia nei confronti dell'Autorità chiamate ad esprimere il parere.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime il voto contrario del suo Gruppo su entrambi gli emendamenti, ritenendo che il parere, contrariamente a quanto emerso nel dibattito, dovrebbe essere previsto come vincolante.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo su entrambi gli emendamenti.

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, risultano accolti gli emendamenti 54-*bis*.500 e 54-*ter*.500.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che si passerà ad esaminare l'emendamento del Governo 7.1000 e i relativi subemendamenti. Al riguardo, fa presente come l'alinea riguardante l'articolo 41-bis, comma 2, primo periodo, risulta inconferente con il resto dell'emendamento.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità ad espungere tale alinea e presenta una riformulazione (7.100 testo 2), pubblicata in allegato.

A seguito di tale riformulazione, decadono i subemendamenti 7.1000/2 e 7.1000/3.

La senatrice LO MORO (*PD*) esprime il proprio disappunto sulla parte dell'emendamento che sostituisce il comma 11-*sexies* dell'articolo

25, in quanto vengono depotenziate le misure per il rilancio infrastrutturale nella regione Calabria.

Il sottosegretario BARETTA fornisce alcune spiegazioni sui motivi della sostituzione del comma 11-*sexies* dell'articolo 25, rappresentando il fatto che l'erogazione di ulteriori risorse è condizionata alla rimodulazione dei piani d'intervento.

La senatrice LO MORO (PD), preso atto dei chiarimenti del Governo, ritira l'emendamento 7.1000/4, trasformandolo nell'ordine del giorno G/974/74/1 e 5, il quale, sottoscritto anche dai senatori Molinari, Morra e Caridi, con il parere favorevole dei RELATORI, è accolto dal Governo.

Il senatore D'ALÌ (PdL) stigmatizza la parte dell'emendamento 7.1000 che sostituisce l'articolo 56-*ter* sui piani di azionariato.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che la necessità di modificare tale articolo deriva da problemi di carenza nella copertura finanziaria.

La senatrice NUGNES (M5S) lamenta la soppressione del comma 9-*bis* dell'articolo 18.

Il senatore SANTINI (PD) si sofferma sulla questione dei piani di azionariato, già sollevata dal senatore D'Alì, invitando il Governo a trovare un punto di sintesi.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) rileva criticamente come l'intervento sull'articolo 46, comma 1-*quinqüies*, comporti il fatto che le spese per l'Expo 2015 risultano computate ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno.

Il sottosegretario BARETTA osserva che la soppressione del comma 9-*bis* dell'articolo 18 trova fondamento in carenze di copertura finanziaria, mentre la norma sull'Expo deriva dalla difficoltà di quantificare le risorse necessarie.

Per quanto concerne l'articolo 56-*ter* sui piani di azionariato, ne propone una riformulazione che renda cogente l'individuazione delle misure normative e di incentivazione fiscale volte a favorire la diffusione delle esperienze di azionariato diffuso, a partire dai piani di azionariato.

I senatori D'ALÌ (PdL) e SANTINI (PD) accolgono positivamente la proposta del rappresentante del Governo.

La senatrice LEZZI (M5S) si esprime in senso favorevole su tale proposta di riformulazione.

Il PRESIDENTE osserva che si potrebbe impegnare il Governo ad inserire tali misure già con la prossima legge di stabilità.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il rinvio alla prossima legge di stabilità appaia troppo ravvicinato.

Si procede, quindi, alla votazione per parti separate dell'emendamento 7.1000, riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, a seguito delle modifiche apportate, su cui i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere favorevole.

Con distinte votazioni, sono approvate le modifiche all'articolo 7 e all'articolo 12-ter.

Viene poi posto in votazione e respinto il subemendamento 7.1000/1.

Viene quindi messa in votazione e approvata la parte dell'emendamento 7.1000 soppressiva del comma 9-bis dell'articolo 18, previa dichiarazione di voto contrario della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e della senatrice BULGARELLI (*M5S*).

Si approva, poi, la modifica all'articolo 25, comma 11-sexies, e successivamente la modifica all'articolo 46, comma 1-bis.

Previa dichiarazione di voto contraria della senatrice BULGARELLI (*M5S*), è approvata la modifica all'articolo 46, comma 1-quinquies.

Sono poi distintamente approvate le modifiche agli articoli 56-bis, 56-ter e 57-bis.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che verranno esaminati alcuni emendamenti a suo tempo accantonati, a partire dalla proposta 3.3.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone di riformulare l'emendamento 3.3, mantenendo soltanto la lettera a) del primo comma.

Il senatore FLORIS (*PdL*), presentatore dell'emendamento, ritiene tale proposta eccessivamente restrittiva.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva che può essere mantenuta anche la lettera a) del comma 2, essendo prioritario evitare la dispersione dei fondi connessi ai contratti di sviluppo.

Il senatore FLORIS (*PdL*) accoglie quest'ultima proposta di riformulazione e presenta un nuovo testo (3.3 testo 2), pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole dei RELATORI, viene quindi accolto l'emendamento 3.3 (testo 2).

Successivamente, il sottosegretario DE VINCENTI presenta e illustra l'emendamento governativo 5.5000, che modifica l'articolo 5, comma 5, in materia di termovalorizzatori.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'emendamento 5.5000, posto ai voti, è accolto.

Con il parere favorevole del sottosegretario GIORGETTI e dei RELATORI, viene quindi accolto l'emendamento 40.3.

L'emendamento 41-*ter*.0.2 viene riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, su cui i RELATORI e il GOVERNO si rimettono alla Commissione.

L'emendamento 41-*ter*.0.2 (testo 2), posto ai voti, risulta accolto.

Successivamente, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è accolto anche l'emendamento 49-*quater*.0.6.

In seguito, il sottosegretario GIORGETTI invita i presentatori a ritirare gli identici emendamenti 55.0.3 e 55.0.6 per presentare un apposito ordine del giorno.

I senatori Luigi MARINO (*SCpI*) e SANGALLI (*PD*) ritirano i predetti emendamenti e li trasformano nell'ordine del giorno G/974/75/ 1 e 5, in cui si impegna il Governo a dare attuazione, auspicabilmente con la legge di stabilità, al contenuto di tale proposta emendativa.

L'ordine del giorno G/974/75/ 1 e 5 viene posto ai voti e approvato dalle Commissioni riunite.

Il sottosegretario GIORGETTI propone, poi, la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 56-*ter*.0.2.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) accoglie la proposta. Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice BULGARELLI (*M5S*), le Commissioni riunite approvano la proposta 56-*ter*.0.2 (testo 2), pubblicata in allegato.

I RELATORI si rimettono al Governo sull'emendamento 60.5.

Il sottosegretario GIORGETTI formula un parere contrario su tale proposta

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) chiede che l'emendamento resti accantonato per un ulteriore approfondimento.

Il PRESIDENTE dispone l'ulteriore l'accantonamento della proposta 60.5. Segnala, quindi, che gli emendamenti 2.4 e 42.2 (testo 2), già accolti, devono intendersi approvati in un testo corretto per ragioni di coordinamento formale.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il PRESIDENTE avverte, poi, che è stato presentato l'emendamento Coord 1, recante una modifica redazionale all'articolo 18, comma 8-ter.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento è messo in votazione e accolto.

La presidente della Commissione affari costituzionali FINOCCHIARO (PD) dà conto di un testo corretto dell'emendamento 42.0.2 (42.0.2 testo corretto), pubblicato in allegato, diretto a risolvere un'aporia derivante dall'approvazione degli emendamenti 41.2 (testo 2) e 42.0.2, presentati entrambi dalla senatrice Puglisi, che conviene sulla proposta di correzione.

Le Commissioni accolgono la stessa proposta.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha ritirato l'emendamento 24.1000.

Si procede quindi alla votazione dell'emendamento 46-bis..0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Dopo che i relatori si sono rimessi al Governo, il sottosegretario DE VINCENTI si pronuncia favorevolmente sui subemendamenti 46-bis.0.1000/1 e 46- bis.0.1000/3, mentre esprime un parere contrario sul 46-bis..0.1000/2.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 46-bis..0.1000/1 e 46-bis..0.1000/3, mentre il 46-bis.0.1000/2 non è accolto.

Il senatore CIOFFI (M5S) invita le Commissioni a riflettere sulla gravità della deroga che viene consentita con l'emendamento 46-bis..0.1000.

Il senatore CRIMI (M5S) nota che mentre il Governo non è riuscito a individuare le risorse finanziarie per scongiurare l'aumento dell'IVA, che graverà su tutti i cittadini, si prevede un'aliquota agevolata per gli ingressi all'EXPO 2015.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritiene che l'emendamento 46-bis.0.1000 non sia chiaro. In particolare, non si comprende se le assunzioni saranno compiute tramite concorso pubblico.

Il sottosegretario DE VINCENTI precisa che la deroga stabilita nell'emendamento 46-*bis*.0.1000 prevede solo che alle società *in house* sia consentito, in deroga al blocco previsto dal Patto di stabilità interno, di assumere personale a tempo determinato per la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie per EXPO 2015: nulla innova, invece, in materia di disciplina delle procedure di assunzione.

L'emendamento 46-*bis*.0.1000, come modificato, è posto in votazione e approvato, previa dichiarazione di voto contrario del senatore MARTELLI (*M5S*) a nome del suo Gruppo.

Il sottosegretario GIORGETTI si sofferma sull'emendamento 56-*bis*.1000.

Il sottosegretario BARETTA osserva che la proposta è diretta a limitare al 10 per cento il contributo al risanamento del debito pubblico da parte degli enti territoriali che alienano immobili da loro detenuti.

La senatrice LEZZI (*M5S*) sottolinea l'assenza di controlli sulle operazioni di vendita da parte degli enti territoriali. La materia dovrebbe essere disciplinata in modo organico.

Per tali motivi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto contrario: si tratta di beni che, anche in virtù di norme costituzionali, appartengono ad altri enti, come le Regioni speciali.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ricorda che la materia è regolata da uno specifico decreto ministeriale che regola la dismissione dei beni pubblici.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sottolinea che nell'apposito regolamento sono indicati anche i diversi gradi di applicabilità delle norme relative al contributo al risanamento del debito pubblico, che è particolarmente modesto per le Regioni a Statuto speciale.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario sui subemendamenti 56-*bis*.1000/1 e 56-*bis*.1000/2, che vengono posti separatamente in votazione e sono respinti. Successivamente è accolto l'emendamento 56-*bis*.1000 precedentemente riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Viene quindi posto in votazione, con il parere favorevole dei relatori, l'emendamento 56-*ter*.0.1000, che è accolto.

Il sottosegretario DE VINCENTI propone una riformulazione dell'emendamento 1.2.

La senatrice LEZZI (*M5S*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, riformula l'emendamento in un nuovo testo (1.2 testo 2), pubblicato in allegato, che con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è messo in votazione ed è accolto.

Il sottosegretario GIORGETTI invita i proponenti a riformulare l'emendamento 60.5.

La senatrice LO MORO (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, ritenendo che i criteri indicati nella proposta non siano idonei ad assicurare la dovuta trasparenza.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo e chiede quali siano gli specifici beneficiari della proposta in esame.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene che le finalità della proposta siano condivisibili, mentre esprime dubbi sulla procedura individuata dall'emendamento 60.5.

Considerate le obiezioni, il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritira l'emendamento 60.5.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/974/76/ 1 e 5, che impegna il Governo, nei limiti già prescritti dalle disposizioni costituzionali e dalla legge n. 400 del 1988 in materia di decretazione d'urgenza, a ricorrere ai decreti-legge osservando anche un criterio di effettiva necessità nelle singole disposizioni e di loro proporzione ai risultati perseguiti. Inoltre, l'ordine del giorno impegna il Governo a riferire al Parlamento sugli indirizzi che intende seguire in futuro in tema di decretazione d'urgenza; in quella sede la Commissione affari costituzionali avanzerà una proposta di risoluzione, sulla base di un documento predisposto dal senatore Palermo, per richiamare l'attenzione sulla qualità della legislazione, con particolare riguardo all'omogeneità per materia, segnatamente in occasione della conversione in legge di decreti-legge.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), condividendo lo spirito dell'ordine del giorno, osserva che dovrebbe essere inteso come un monito anche per il Parlamento, oltre che per il Governo: infatti, in sede parlamentare potrebbe essere pronunciato un diniego di sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge previsti per la decretazione d'urgenza.

Il senatore CRIMI (*M5S*), pur condividendo il contenuto dell'ordine del giorno, ritiene che esso rappresenti un'implicita carenza di legittimità dei decreti-legge adottati finora. Inoltre, l'invito a osservare con maggiore rigore i limiti posti dall'ordinamento alla decretazione d'urgenza dovrebbe essere rivolto anche al Parlamento.

Il sottosegretario BARETTA, intervenendo a nome del Governo, ritiene che l'ordine del giorno rappresenti un contributo importante. Anche una tempestiva riforma dei Regolamenti parlamentari, con particolare riguardo all'ammissibilità degli emendamenti potrebbe aiutare a migliorare la qualità della legislazione.

L'ordine del giorno G/974/76/1e 5 è quindi posto in votazione e approvato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, a seguito della soppressione dell'articolo 12-*bis*, egli aveva dichiarato precluse le altre proposte emendative che incidono su quelle disposizioni. Osserva, peraltro, che l'emendamento soppressivo non esclude la proposizione di una nuova proposta di regolazione diversa per collocazione e per contenuto.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ricorda che è stato appena approvato dalle Commissioni riunite un ordine del giorno che richiama l'attenzione sulla qualità della legislazione. A suo avviso, è singolare che la Presidenza prospetti la possibilità di ulteriori emendamenti avanzati o suggeriti dal Governo.

Inoltre, il Senato, in particolare la Presidenza delle Commissioni riunite o il Presidente, dovrebbe adoperarsi per difendere la dignità dei parlamentari, messa in discussione dalle accuse diramate dai mezzi di informazione a seguito della decisione di sopprimere l'articolo 12-*bis*.

La seduta, sospesa alle ore 22,35, riprende alle ore 23,10.

Il PRESIDENTE informa che alcuni Presidenti di Gruppo hanno sottoscritto un emendamento (84-*bis*.0.1000), pubblicato in allegato, in materia di riduzione dei compensi corrisposti a *manager* di società pubbliche. Dal momento che in questa fase dell'esame solo il Governo e i relatori potrebbero avanzare nuove proposte emendative, rivolge ai Gruppi i cui rappresentanti non hanno ancora sottoscritto l'emendamento 84-*bis*.0.1000 la richiesta del loro eventuale consenso alla ammissione della proposta nell'esame.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede di conoscere le motivazioni per cui né il Governo né i relatori hanno ritenuto di avanzare la proposta di modifica.

Il sottosegretario BARETTA ricorda che il Governo aveva presentato una sua proposta e resta in attesa delle decisioni del Parlamento, che potrebbe prospettare una formulazione diversa.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) sottolinea che alcuni Gruppi parlamentari hanno ritenuto opportuno presentare l'emendamento, al fine di ristabilire la verità su quanto è accaduto, cioè che la soppressione dell'articolo 12-

bis era propedeutica a una nuova regolazione della materia. L'emendamento 84-*bis*.0.1000 modifica in senso più severo la norma introdotta dalla Camera dei deputati.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), rispondendo al senatore Calderoli, precisa che i relatori hanno preso atto della volontà dei Gruppi parlamentari di maggioranza di presentare una loro autonoma proposta.

I senatori CALDEROLI (*LN-Aut*) e FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiedono che la seduta sia sospesa brevemente affinché i rispettivi Gruppi possano determinarsi in ordine alla richiesta del Presidente.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 23,30, riprende alle ore 23,35.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) manifesta la volontà del Gruppo Movimento 5 Stelle di condividere la proposizione dell'emendamento 84-*bis*.0.1000 e rende nota la presentazione di alcuni subemendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), a sua volta, dichiara a nome del Gruppo di condividere la proposizione l'emendamento 84-*bis*.0.1000 e presenta un subemendamento, pubblicato in allegato.

Poiché neanche da altri Gruppi sono avanzate obiezioni, l'emendamento è ammesso nell'esame.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in senso contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 84-*bis*.0.1000.

Con distinte votazioni, i subemendamenti 84-*bis*.0.1000/1, 84-*bis*.0.1000/3, 84-*bis*.0.1000/4 e 84-*bis*.0.1000/2 sono respinti, mentre è accolto l'emendamento 84-*bis*.0.1000.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite conengono di considerare ritirati tutti gli ordini del giorno non ancora esaminati, con l'invito agli autori perché siano riproposti in Assemblea.

Prima di procedere alla votazione del mandato ai relatori, il presidente AZZOLLINI ringrazia la presidente Finocchiaro per la collaborazione nell'organizzazione e nella gestione di un *iter* assai complesso. Rivolge un ringraziamento anche a tutti i membri delle Commissioni riunite e ai rappresentanti del Governo che hanno cooperato nei lavori d'esame.

Inoltre, porge un ringraziamento agli uffici del Senato per la fattiva collaborazione.

Il sottosegretario DE VINCENTI, a nome del Governo, ringrazia i relatori e le Commissioni riunite, sia nella componente di maggioranza sia in quella di opposizione, per il lavoro svolto, che è stato importante e non facile. Le modifiche accolte, a suo avviso, migliorano il testo del Governo, come modificato dalla Camera dei deputati.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) preannuncia l'intenzione di presentare all'Assemblea una relazione di minoranza, chiedendo l'autorizzazione a svolgerla oralmente.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori Bernini e Paleotti Guerrieri il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati e con le modifiche accolte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 24.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 974

Coord.1

I RELATORI

All'articolo 18, comma 8-ter, le parole: "a 4-novies" sono sostituite dalle seguenti: "a 4-octies".

5.5000

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «già in esercizio» con le seguenti: «in esercizio da non più di otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto».

7.1000/1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 7.1000, sopprimere le parole: "all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis".

7.1000/4

LO MORO

All'emendamento 7.1000, sopprimere le parole da "All'articolo 25, sostituire il comma 11-sexies con il seguente: "fino a "Fondo per lo sviluppo e la coesione".

7.1000/2

STEFANO, ESPOSITO

All'emendamento 7.1000, sopprimere le seguenti parole:

«All'articolo 41-bis, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore".»

7.1000/3

D'ALÌ

All'emendamento 7.1000, sopprimere il seguente capoverso: « All'articolo 41-bis, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole: ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore"».

7.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;

- *all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo:

1) *sopprimere le parole:* "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, ";

2) *sostituire le parole:* "150 milioni di euro " *con le seguenti:* "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata";

b) *al secondo periodo, dopo le parole* "pagamento dei debiti ", *aggiungere le seguenti:* "commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,";

c) *al terzo periodo, dopo le parole:* "enti beneficiari", *aggiungere le seguenti:* "e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13 ".

- all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis;

- all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente:

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

- all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: "42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015," con le seguenti: "42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per l'anno 2013," aggiungere le seguenti: "e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014," e sostituire le parole: "quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;" con le seguenti: "quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,";

c) al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: "d-ter) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,";

- all'articolo 46, comma 1-quinquies, sopprimere le parole: ", e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno".

- All'articolo 56 bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: "Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio";

- b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: "Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato".

- *L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente*:

"art. 56-ter" (Piani di azionariato)

1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana, apartire dai piani di azionariato."

- *all'articolo 57 - bis comma 2, sostituire le parole*: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014," *con le seguenti*: "Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri".

7.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 7 sopprimere il comma 1-ter;

- *all'articolo 12-ter comma 1, capoverso 17-sexies, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo periodo*:

1) *sopprimere le parole*: "è riservata, a valere sull'accantonamento relativo agli enti locali di cui al comma 10, ultimo periodo, ";

2) *sostituire le parole*: "150 milioni di euro " *con le seguenti*: "100 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 della 'Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali', non erogata dalla Cassa depositi e prestiti negli anni 2013 e 2014, è destinata";

b) *al secondo periodo, dopo le parole* "pagamento dei debiti ", *aggiungere le seguenti*: "commerciali al 31 dicembre 2012, ad eccezione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro la medesima data,";

c) *al terzo periodo, dopo le parole*: "enti beneficiari", *aggiungere le seguenti*: "e la relativa restituzione, ai sensi del comma 13 ".

- all'articolo 18 sopprimere il comma 9-bis;

- *all'articolo 25 sostituire il comma 11-sexies con il seguente*:

11-sexies. Per il biennio 2013-2014, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e razionalizzazione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Regione Calabria è autorizzata, acquisito il parere dei Ministri per la coesione territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, a utilizzare le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 40 milioni di euro, previa rimodulazione del piano di interventi rientrante nella programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

All'articolo 41 *bis*, comma 2, primo periodo, sono soppresse le parole ", salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore".

- *all'articolo 46 comma 1-bis, sopprime il secondo periodo*.

Conseguentemente, all'articolo 61 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole*: "42-ter, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 105,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 64,4 milioni di euro per l'anno 2015," *con le seguenti*: "42-ter, 46, comma 1-bis, 46-bis, 56 e 56-ter, pari a 40,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 107,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 65,9 milioni di euro per l'anno 2015,";

b) *al comma 1, lettera b), dopo le parole*: "per l'anno 2013," *aggiungere le seguenti*: "e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014," *e sostituire le parole*: "quanto a 2,65 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;" *con le seguenti*:

"quanto a 2,65 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2013 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;"

c) *al comma 1, dopo la lettera d-bis), aggiungere la seguente: "d-ter)* quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;"

- *all'articolo 46, comma 1-quinquies, sopprimere le parole: "*, e non sono prese in considerazione ai fini del rispetto del patto di stabilità interno".

- All'articolo 56 bis apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio";*

- b) *al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato".*

- *L'articolo 56-ter è sostituito dal seguente:*

"art. 56-ter" (Piani di azionariato)

1.I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato diffuso, ovvero, della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa, al fine di individuare le opportune misure, anche normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione della Repubblica italiana."

- *all'articolo 57 - bis comma 2, sostituire le parole: "Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014," con le seguenti: "Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1,1 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2014. Ai relativi oneri".*

11-bis.1000

IL GOVERNO

All'articolo 11-bis, comma 1, sopprimere le parole: "in quanto erogati in relazione ad uno specifico investimento,".

24.1000/1

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato in accordo fra il gestore dell'infrastruttura nazionale e la predetta Autorità, sulla base dei criteri vincolanti definiti dall'Autorità medesima."

24.1000/2

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato dalla predetta Autorità."

24.1000/3

Stefano ESPOSITO, RANUCCI, BORIOLI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «dal gestore dell'infrastruttura nazionale».

24.1000/4

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, aggiungere in fine: "previo parere da parte delle commissioni parlamentari competenti";*

b) *al primo periodo, aggiungere in fine: "previo parere da parte delle commissioni parlamentari competenti".*

24.1000/5

CROSIO, BITONCI, BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 24.1000, al comma 1, lettera a), capoverso 1., primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: ", previa approvazione da parte dell'Autorità stessa."

24.1000

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio n. 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dalla piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale è determinato dal gestore dell'infrastruttura nazionale, sulla base dei criteri definiti dalla predetta Autorità di regolazione dei trasporti, ai sensi del comma 2, lettera i) del citato articolo 37. Il canone così determinato è pubblicato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*. Sino al verificarsi delle condizioni di cui al primo periodo, i criteri per la definizione del canone da parte del gestore dell'infrastruttura, i criteri per il calcolo dei corrispettivi dei servizi di cui all'art. 20, commi 2, 5 e 6 del presente decreto legislativo, nonché le regole in materia di assegnazione della capacità di cui al successivo

art. 27 del presente decreto legislativo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) il comma 11 è soppresso.

29-bis.2000

I RELATORI

Sostituire l'articolo 29-bis con il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni transitorie in materia di incompatibilità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, non si applicano alle cariche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali tra 5000 e 20000 abitanti, le cui elezioni sono state svolte prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.».

46-bis.0.1000/1

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 46-bis.0.1000, al capoverso 2., dopo le parole: "e altre opere" aggiungere le seguenti: "nonché per la prestazione di servizi ed altre attività".

46-bis.0.1000/2

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 46-bis.0.1000, al capoverso 2., sostituire la parola: "2015" con la seguente: "2016".

46-bis.0.1000/3

D'ALÌ, MANDELLI, CHIAVAROLI

All'emendamento 46-bis.0.1000, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico del Governo Expo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati, fino alla concorrenza del contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, il cui progetto definitivo non è stato approvato dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente disposizione."

46-bis.0.1000

IL GOVERNO

Art. 46-bis.

Dopo l'articolo 46-bis, aggiungere il seguente:

Art. 46-ter.

(Disposizioni in favore dell'Esposizione Universale di Milano del 2015)

1. Al fine dello svolgimento delle attività di propria competenza la società Expo S.p.a. può avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Expo S.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Fermo restando il conseguimento complessivo dei risparmi di spesa previsti a legislazione vigente, le società *in house* degli enti locali soci di EXPO S.p.A. possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale, ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie per la realizzazione di opere infrastrutturali essenziali e altre opere tutte strettamente connesse all'evento, fino alla conclusione delle medesime e comunque con durata

non oltre il 31 dicembre 2015, nei limiti delle risorse finalizzate a dette opere.

3. L'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Ai diritti per l'accesso all'Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'aliquota ridotta del dieci per cento.

54-ter.0.1000/1

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 1 dell'articolo 54-quater, alla lettera b), sostituire la parola: "2015" con le parole: "2015, in modo indifferibile ad esercizi successivi,".

54-ter.0.1000/2

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 2 dell'articolo 54-quater, sopprimere la lettera c).

54-ter.0.1000/3

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 6 dell'articolo 54-quater, capoverso a), sopprimere il comma 5.

54-ter.0.1000/4

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 54-ter.0.1000, al comma 6 dell'articolo 54-quater, capoverso a), sopprimere le parole: "Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2 bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, sono sospese".

54-ter.0.1000

IL GOVERNO

Art. 54-ter.

Dopo l'articolo 54-ter, aggiungere il seguente:

Art. 54-quater.

(Integrazioni e modifiche del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

- a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 -

2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, recante "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

"5. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-*bis* e 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148 sono sospese.

5-*bis*. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-*ter* e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011.

5-*ter*. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 5-*bis* si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

b) al primo periodo del comma 6, le parole "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i

comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";

c) al comma 6 le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite da "di cui ai periodi precedenti".

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, primo periodo è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

9. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente:

"450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi"».

56-bis.1000/1

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

All'emendamento 56-bis.1000, alla lettera a) dell'articolo 56-bis, sopprimere il comma 10-bis.

56-bis.1000/2

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, GIROTTO

All'emendamento 56-bis.1000, all'articolo 56-bis ivi richiamato, lettera a), comma 10-bis), sostituire le parole "destinato alla riduzione del medesimo debito pubblico il 10% delle risorse nette derivanti" con le se-

guenti: «destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato la quota del venticinque per cento delle risorse nette derivanti».

56-bis.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Art. 56-bis.

All'articolo 56-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 % delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al fondo ammortamento titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

56-bis.1000

IL GOVERNO

Art. 56-bis.

All'articolo 56-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

"10. Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dalla eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi

immobili siano conferiti, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato alla riduzione del medesimo debito pubblico il 10 % delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente."

56-ter.0.1000

IL GOVERNO

All'emendamento 56-ter.0.1000, dopo l'articolo 56-ter aggiungere il seguente:

Art. 56-quater.

(Diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede nei servizi di investimento)

All'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a)."

59.500/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, DE PIN, GAMBARO, STEFANO

All'emendamento 59.500, al comma 1, dopo le parole: "borse di mobilità" inserire le seguenti: "anche all'interno della stessa regione" e sostituire le parole: "che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine" con le seguenti: "fatto salve le compatibilità con le norme vigenti sul diritto allo studio".

59.500/2

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, MUSSINI

All'emendamento 59.500, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma: "10-bis. Con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto piano è triennale e può essere aggiornato annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità"».

59.500

I RELATORI

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al fine di promuovere l'eccellenza e il merito degli studenti e incentivare la mobilità nel sistema universitario, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca bandisce, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, borse di mobilità a favore di studenti che, avendo conseguito risultati scolastici eccellenti, intendono iscriversi per l'anno accademico 2013/2014 a corsi di laurea ovvero a corsi di laurea magistrale a ciclo unico, presso università statali o non statali italiane, con esclusione delle università telematiche, che hanno sede in regioni diverse da quella di residenza degli studenti stessi e delle famiglie di origine.

Conseguentemente:

- al medesimo articolo 59:

a) al comma 4, sostituire le parole:« il 3 settembre 2013» con le seguenti:« 45 giorni dal bando di cui al comma 2 e comunque non oltre il 30 settembre 2013» e dopo le parole:« quella di residenza» aggiungere le seguenti:« dello stesso e»

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano nazionale per il merito e la mobilità degli studenti universitari capaci e meritevoli e privi di mezzi, che definisce la tipologia degli interventi e i criteri di individuazione dei beneficiari. Il suddetto Piano è triennale e può essere aggiornato

annualmente anche in relazione alle risorse disponibili. Le risorse stanziare per l'attuazione del Piano sono determinate annualmente con la legge di stabilità»;

c) sostituire la Rubrica con la seguente: « (Piano nazionale per il sostegno al merito e alla mobilità degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi)».

- *Sopprimere l'articolo 59-bis.*

1.2 (testo 2)

MOLINARI, LEZZI, BOTTICI, BERTOROTTA, VACCIANO, BULGARELLI, ENDRIZZI, PEPE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett.a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per essere destinati alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma nonché le modalità di contribuzione da parte di enti associazioni, società o singoli cittadini al predetto Fondo di Garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett a) della legge 662 del 1996».

2.4 (testo corretto)

CERONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo», *con le seguenti:* «per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali».

3.3 (testo 2)

FLORIS, CARIDI, BOCCA, IURLARO, PELINO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire la migliore attuazione di quanto previsto all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma precedente deve prevedere l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste, non inferiore a:

a) 20 milioni di euro, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 7,5 milioni di euro, qualora tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell'ambito del programma di sviluppo, i progetti d'investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo complessivo non inferiore a:

a) 10 milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 2010 n. 300, ovvero 3 milioni di euro se tali programmi riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

30.36 (testo 2)

D'ALÌ, BONFRISCO, GIBIINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni».

31.1 (testo 2)

CROSIO, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio».

32.30 (testo 2 corretto)

SANTINI

Al comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

«f) all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro"».

35.8 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI, CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 13-ter, inserire il seguente:

13-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 «Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42», al termine del periodo dopo le parole: «patto di stabilità interno» è aggiunto il seguente periodo: «Il rispetto del parametro è considerato al fine della definizione, da parte della Regione, della puntuale applicazione della disposizione recata, in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del presente decreto».

41.1 (testo 2)

VACCARI, SONEGO, CALEO, SANTINI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella Parte III del presente decreto».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera b), alinea 2, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione».

41-ter.0.2 (testo 2)

COMPAGNONE, SCAVONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BARANI,
BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-quarter.

(Disciplina dell'utilizzo del pastazzo)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emana entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, un Decreto ministeriale contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendo lo in modo definitivo dalla disciplina dei rifiuti. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, è adottato un decreto ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione».

42.2 (testo 2 corretto)

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA,
PUGLISI, SILVESTRO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. L'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, sono abrogati.

7-ter. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 1992, n. 495, la lettera f) è soppressa.»

44.9 (testo 3)

MANDELLI

Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

«4-quinquies. All'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

''2. Nei casi di modificazioni apportate al foglietto illustrativo, l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte, subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto sostitutivo conforme a quello autorizzato''».

56-ter.0.2 (testo 2)

Luigi MARINO, D'ONCHIA

Dopo l'articolo 56-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 56-quater.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso art. 112, al comma 7 inserire il capoverso:

"In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data dello gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

- a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
 - b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
 - c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
 - d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato"».
-

84-bis.0.1000/1

COMAROLI, BISINELLA, CALDEROLI, BITONCI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MORRA

All'emendamento 84-bis.0.1000, al comma 5-quater, sostituire le parole: "75 per cento" con le seguenti: "50 per cento".

84-bis.0.1000/3

BERTOROTTA, CRIMI, MARTELLI, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 84-bis.0.1000, al comma 5-quater, sostituire le parole: "75 per cento" con le seguenti: "non superiore a 12 volte la retribuzione del dipendente con il livello contrattuale più basso".

84-bis.0.1000/4

CRIMI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CAMPANELLA, ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, MARTELLI, MORRA

All'emendamento 84-bis.0.1000, dopo il comma 5-quinquies, inserire il seguente: "5-quinquies.1. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si intendono estese anche ai membri di tutti i CdA."

84-bis.0.1000/2

CRIMI, LEZZI, BULGARELLI, MARTON, PUGLIA, BATTISTA, MOLINARI, MARTELLI, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, COMAROLI

All'emendamento 84-bis.0.1000, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente: "5-septies. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né corrisposte per le società il cui risultato di esercizio non è positivo."

84-bis.0.1000

LO MORO, SANTINI, D'ALÌ, BRUNO, Luigi MARINO, MARAN, DI BIAGIO, FRAVEZZI

Dopo l'articolo 84-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 84-ter.

(Compensi per gli amministratori di società controllate dalle pubbliche amministrazioni)

All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

5-quater. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono esclusivamente strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati nei mercati regolamentati nonché nelle società dalle stesse controllate, il compenso di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, per l'amministratore delegato e il presidente del consiglio d'amministrazione non può essere stabilito e corrisposto in misura superiore al 75 per cento del trattamento economico complessivo a qualsiasi titolo determinato, compreso quello per eventuali rapporti di lavoro con la medesima società, nel corso del mandato antecedente al rinnovo.

5-quinquies. Nelle società direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che emettono titoli azionari quotati nei mercati regolamentati, in sede di rinnovo degli organi di amministrazione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea degli azionisti una proposta in materia di remunerazione degli amministratori con deleghe di dette società e delle loro controllate, conforme ai criteri di cui al comma 2. In tale sede, l'azionista di controllo pubblico è tenuto ad esprimere assenso alla proposta di cui al primo periodo.

5-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies si applicano limitatamente al primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, qualora si sia già provveduto al rinnovo, ai compensi ancora da determinare ovvero da determinare in via definitiva. Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano qualora nei dodici mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto siano state adottate riduzioni dei compensi dell'amministratore delegato o del presidente del consiglio di amministrazione almeno pari a quelle previste nei medesimi commi».

G/974/68/1 e 5

PANIZZA, DALLA TOR, RUVOLO, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 38.2.

G/974/69/1 e 5

BONFRISCO, SANTINI, PALMA, STUCCHI, AZZOLLINI, BILARDI, SCILIPOTI, FLORIS, CHIAVAROLI, MAZZONI, Mario FERRARA, SCAVONE, COMPAGNONE, AMORUSO, CERONI, Giovanni MAURO, MUSSOLINI, FAZZONE, AIELLO, GENTILE, TORRISI, PAGNONCELLI, BARANI, CONTE, Eva LONGO, IURLARO, SCOMA, GUALDANI, Luciano ROSSI, CARIDI, FALANGA, MILO, D'ANNA, ZIZZA, GIRO, CASSANO, VOLPI, ARRIGONI, MINZOLINI, CARDIELLO, FASANO, SIBILIA, SERAFINI, VILLARI, ARACRI, TARQUINIO, DALLA TOR, PELINO, COLUCCI, COMAROLI, STEFANI, MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, NACCARATO, SOLLO, LANGELLA, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PIN, STEFANO, SANGALLI, SAGGESE, DEL BARBA, PANIZZA, MALAN, SPOSETTI, RANUCCI, LANIECE, ALICATA, CONTI, Rita GHEDINI, CALEO, ZIN, BROGLIA, PALERMO, FRAVEZZI, ALBERTI CASELLATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 43.0.1 (testo 3)

G/974/70/1 e 5

ZIZZA, SIBILIA, PERRONE, FASANO, Giovanni MAURO, IURLARO, COMPAGNA, GUALDANI, PICCOLI, DALLA TOR, LANGELLA, MARIN, BILARDI, SCOMA, BARANI, VICECONTE, MILO, D'ANNA, FALANGA, FLORIS, DE SIANO, Eva LONGO, VILLARI, CARDIELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 45.0.1.

G/974/71/1 e 5

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, FILIPPI, SANTINI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, PEGORER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 51-bis.0.1.

G/974/72/1 e 5

D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 44.10.

G/974/73/1 e 5

Mario FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, NACCARATO

Nell'esigenza di disciplinare la particolare fattispecie, consistente nella mancata definitiva stabilizzazione occupazionale di un limitato gruppo di Lavoratori Socialmente Utili, utilizzati in rapporti convenzionali stipulati, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Decreto legislativo n. 468 del 1997, per lo svolgimento del servizio corrispondente a quello prestato dai collaboratori scolastici,

tenuto conto anche della carente previsione normativa relativa all'individuazione del percorso di stabilizzazione occupazionale degli stessi lavoratori,

tenuto conto dell'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che il MIUR, anche attraverso i propri uffici periferici, sia autorizzato a prorogare i rapporti convenzionali in essere, attivati dagli uffici scolastici provinciali e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 124 del 1999, nonché del decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 luglio 1999,

tenuto conto che, come già paventato dallo stesso MIUR con nota prot. 3331 del 28 maggio 2013, l'interruzione del servizio "comprometterebbe il regolare funzionamento delle scuole nelle quali il servizio viene assicurato dal personale di che trattasi"

Il Senato

impegna il Governo,

a valutare ogni e qualsiasi possibilità per prorogare il servizio stesso, atteso che diversa evenienza potrebbe compromettere il regolare avvio dell'anno scolastico.

G/974/74/1 e 5

LO MORO, CARIDI, MOLINARI, MORRA

Il Senato,

premessò che,

con l'articolo 25, comma 11-*sexies*, la regione Calabria è stata autorizzata a utilizzare, previo accordo con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le risorse destinate alla programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nel limite di 40 milioni di euro per interventi finalizzati all'incremento dell'efficienza dei servizi di trasporto, compreso l'acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario;

il predetto comma, nella versione approvata dalla Camera dei deputati e modificata, su proposta del Governo, dal Senato, prevedeva un'ulteriore autorizzazione a utilizzare risorse nel limite di 60 milioni di euro per garantire la copertura degli oneri di parte corrente nelle more della produzione degli effetti dell'incremento dell'efficienza e della razionalizzazione dei servizi previsti dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

secondo quanto dichiarato dai rappresentanti del Governo presenti in Commissione, per l'autorizzazione relativa alle risorse nel limite dei 60 milioni di euro è necessaria la predisposizione di un piano di rientro da parte della regione Calabria,

impegna il Governo

a provvedere con immediatezza all'autorizzazione relativa all'utilizzazione delle risorse, nel limite già richiamato, per garantire la copertura degli oneri di parte corrente non appena sarà predisposto e presentato il piano di rientro necessario da parte della regione Calabria.

G/974/75/1 e 5

DI MAGGIO, D'ONCHIA, SANGALLI, TOMASELLI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a stabilire, con la legge di stabilità, che ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali la propria produzione di semila-

vorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero sia estesa la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposte a tal fine integrando il comma 1), lettera e) dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

G/974/76/1 e 5

LO MORO, FINOCCHIARO, PUGLISI, PALERMO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 974 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),

considerato che

come in altri casi analoghi, anche di precedenti legislature, il nucleo essenziale del provvedimento è importante e utile ma avvolto da una estensione ipertrofica di precetti;

la dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione di emendamenti;

l'esame parlamentare si compie così in condizioni difficili, estenuato nella proposizione di altre misure, anziché impegnato in uno scrutinio critico idoneo a emendare i testi;

la conversione in legge - in casi del genere - è comunque un atto di esercizio responsabile della funzione legislativa,

impegna il Governo

a provvedere mediante decreti d'urgenza, quando ammesso dalla Costituzione, secondo i canoni stabiliti dalla legge, nonché in base all'effettiva necessità di ogni intervento legislativo e in misura proporzionata ai risultati perseguiti;

a esercitare le proprie potestà di indirizzo e coordinamento affinché dalle Amministrazioni non provengano suggestioni regolatorie indiscriminate;

a riferire in Parlamento, subito dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, sugli indirizzi che intende seguire in futuro nel ricorso ai decreti-legge.

G/974/77/1 e 5

BRUNO, SANGALLI, CHIAVAROLI, URAS, COMAROLI, FRAVEZZI, SANTINI, FLORIS, CONSIGLIO, BITONCI

Nel marzo 2012 la Camera approvò, pressoché all'unanimità (480 voti favorevoli, 3 contrari) un Ordine del giorno con il quale si ribadiva l'importanza delle TV locali nel sistema economico del Paese e si impegnava il Governo a varare, nei due mesi successivi, norme a tutela del fondo per l'emittenza locale, recuperando i tagli e incrementando la sua capienza fino a 150 milioni l'anno, cioè in linea con la capienza degli anni 2008-2009.

Ma, invece di riportare i contributi a 150 milioni di euro l'anno, questo è ciò che è accaduto:

sul 2012 risultavano stanziati 117 milioni, che si sono ridotti ad 84, e le emittenti lo hanno appreso solo in questi giorni dalla Ragioneria Generale dello Stato, a bilanci già chiusi. Sul loro fondo, infatti, e a loro insaputa, sono stati effettuati tagli lineari pari a 20 milioni solo nel 2012. Inoltre, tali contributi, che si sarebbero dovuti erogare entro settembre 2012, non sono stati ancora erogati.

Sul 2013 risultavano stanziati 108 milioni, che si sono ridotti a 77 per i tagli lineari (quindi con tagli per 30 milioni su un solo anno);

per gli anni a partire dal 2014 la situazione è ancora più tragica: 51,7 milioni sul 2014, e meno di 40 milioni a decorrere dal 2015.

Quindi non siamo neanche ad un terzo dei contributi erogati negli anni 2008-2009.

Cioè, diciamolo chiaramente, con queste cifre il settore chiude i battenti.

Già nel 2011 il settore ha operato in perdita, con un saldo negativo per un totale di 75 milioni di euro per il 64 per cento delle TV locali (fonte: CGIL - CISL - UIL); negli ultimi anni è ricorso alla cassa integrazione per il 50 per cento dei 5.200 lavoratori dipendenti (fonte UIL).

Le TV locali più importanti, quelle che quotidianamente producono informazione, cioè quelle che si dovrebbero maggiormente tutelare, sono invece quelle che - dovendo sostenere più costi per offrire al Paese un servizio di pubblica utilità (come riconosciuta dalla legge) - perdono più di tutte, dai 3 ai 5 milioni di euro ciascuna, ogni anno.

Scomparendo il settore televisivo locale scomparirebbe il pluralismo dell'informazione nel nostro Paese.

Ma c'è di più. Scomparendo il settore televisivo locale - che è ciò che accadrà se non poniamo subito riparo - le aziende di piccole e medie dimensioni del Paese (cioè il 95 per cento del settore produttivo italiano) non avranno più lo strumento necessario per poter restare sul mercato e verranno schiacciate dalle multinazionali.

Pertanto il nostro Paese non avrà più un suo settore produttivo e diventerà solo terra di conquista delle grandi aziende straniere.

Ce la sentiamo di renderci responsabili di questo scenario impressionante? Crediamo di no.

Pertanto è necessario approvare un provvedimento che almeno vada a recuperare le cifre tagliate sui contributi 2012/2013, poiché questa è l'ultima occasione utile, in quanto la Legge di Stabilità 2014 potrà riguardare solo disposizioni a decorrere dal 2014.

È urgente e necessario, per evitare che l'anno 2013 decreti l'ufficiale scomparsa del settore televisivo locale del Paese, con tutte le nefaste conseguenze in termini di pluralismo e disoccupazione.

Per questi motivi

si impegna il Governo

a fare quanto nelle sue possibilità e nel più breve tempo possibile al fine di intervenire nel settore delle televisioni locali, sostenendo con le dovute provvidenze, di consentire il superamento delle difficoltà finanziarie in cui il settore si è venuto a trovare con i tagli lineari.

G/974/78/1 e 5

DE PETRIS, URAS, GAMBARO, DE PIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11-*bis*.2.

GIUSTIZIA (2^a)

Lunedì 5 agosto 2013

Plenaria

34^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 20,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) *MANCONI ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(362) *CASSON ed altri. – Introduzione del delitto di tortura sull'ordinamento italiano. Articolo 613-bis del codice penale*

(388) *BARANI. – Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale, concernente il reato di tortura, e altre norme in materia di tortura*

(395) *DE PETRIS e DE CRISTOFARO. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(849) *BUCCARELLA ed altri. – Introduzione del reato di tortura nel codice penale*

(874) *TORRISI. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, il presidente PALMA dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore e il rappresentante del Governo non intendono replicare, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

(111) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di effettività della pena

(113) PALMA e CALIENDO. – Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(666) CASSON ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge 925, 111 e 113, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 666 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 666, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925, 111 e 113 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 luglio scorso.

Il relatore CASSON (PD) illustra brevemente il disegno di legge n. 666, a sua firma, di cui propone la congiunzione con i disegni di legge nn. 925, 111 e 113.

Egli osserva che il testo da lui presentato ha in realtà una portata più ampia rispetto agli altri tre, ma ne appare comunque opportuna la congiunzione in quanto reca norme in materia di sospensione del processo a carico degli imputati e irreperibili e di contumacia, nonché in materia di sospensione del processo con messa alla prova.

Egli ritiene che l'estraneità delle disposizioni contenute in alcuni articoli non dovrebbero ostacolare la congiunzione, in quanto è evidente che il testo base, al quale si riferiranno gli emendamenti, sarà comunque quello trasmesso dalla Camera dei deputati.

Dopo alcune precisazioni del presidente PALMA e del senatore FALANGA (PDL), la Commissione dispone la congiunzione.

Riprende la discussione generale.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 3 che, novellando il codice di procedura penale, introduce l'istituto della sospensione con messa alla prova, già sperimentato nell'ambito del processo minorile.

Nel condividere tale innovazione, esprime però perplessità sul fatto che nel nuovo istituto la richiesta di sospensione con procedimento con messa alla prova possa essere presentata già nel corso delle indagini preliminari, laddove nel processo minorile essa può essere presentata esclusivamente in dibattimento.

Considerata la *ratio* dell'istituto, appare del tutto irrazionale che esso sia disciplinato in maniera più favorevole al reo nel processo ordinario rispetto a quanto avviene nel processo minorile; pertanto o la disposizione

va cambiata, ovvero va inserita una modifica di quella attualmente in vigore per il processo minorile.

L'oratore si sofferma quindi brevemente sulla delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie recata dall'articolo 1, osservando, con riferimento al criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 1 che appare eccessivo prevedere l'applicabilità della reclusione presso il domicilio per i delitti puniti con la reclusione nel massimo fino a sei anni.

Il senatore BARANI (*GAL*) esprime l'auspicio che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati possa essere approvato con modifiche minime, in particolare estendendo anche ai minori la disciplina di maggior favore sulla sospensione del processo con messa alla prova prevista dal testo per i maggiorenni.

Egli però si dichiara non ottimista sulla rapida approvazione del disegno di legge, e ciò in considerazione dell'evidente esistenza di un vero e proprio conflitto politico fra i gruppi del Partito democratico della Camera dei deputati e del Senato che sta di fatto bloccando l'attività del Parlamento, almeno in materia di Giustizia.

Esprime infine vivo apprezzamento per l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, auspicando l'introduzione nel nostro ordinamento di molti altri istituti del diritto anglosassone in materia penale, procedurale e di ordinamento giudiziario.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) ricorda che le disposizioni recate dal disegno di legge in materia di sospensione del processo con messa alla prova e sospensione del processo nei confronti degli irreperibili nascono da iniziative a suo tempo assunte dal Governo Berlusconi, che non si sono trasformate in legge solo per motivi legati ai tempi del lavoro parlamentare; del resto il disegno di legge n. 331 della Camera dei deputati è stato esaminato con procedimento abbreviato in quanto riprendeva un disegno di legge approvato dalla sola Camera dei deputati nella precedente legislatura.

Pertanto egli non può che condividere questa parte del provvedimento.

Per quanto riguarda la delega al Governo recata dall'articolo 1 in materia di pene detentive non carcerarie, che costituisce la parte innovativa del provvedimento, anche su questa il suo parere è nel complesso favorevole, pur preannunciando la presentazione di alcune proposte emendative.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) concorda sulle necessità di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, pur con alcuni aggiustamenti tecnici che non devono però modificarne l'impianto complessivo.

Esprime in particolare un orientamento favorevole all'inserimento fra i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, della lettera d), che prevede la possibilità per il giudice di prescrivere, in caso di applicazione della reclusione presso il domicilio e dell'arresto presso il domicilio, l'u-

tilizzazione del braccialetto elettronico, in modo da conferire un adeguato supporto giuridico all'utilizzazione di una tecnologia di controllo indubbiamente molto utile, e per la quale lo Stato italiano ha finora speso risorse notevoli senza farne però applicazione concreta.

La seduta, sospesa alle ore 21,05, riprende alle ore 21,15.

Il senatore FALANGA (*PdL*) ritiene che l'esigenza manifestata dai senatori Barani e Buemi di una rapida approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati non possa far premio sulla necessità di un adeguato approfondimento da parte di questa Commissione e del Senato della Repubblica, in considerazione degli importanti elementi di novità introdotti nell'ordinamento giuridico italiano.

L'oratore si sofferma in primo luogo sull'estensione ai maggiorenni dell'istituto della sospensione con messa alla prova, mutuato dal diritto americano e già sperimentato con successo nel diritto penale minorile.

In proposito egli ritiene in primo luogo che sia troppo esteso – in considerazione degli effetti particolarmente favorevoli che tale istituto produce per il reo, in particolare in tema di estinzione del reato – l'ambito dei delitti a cui la nuova misura risulta applicabile, essendo il processo sospendibile con riferimento a reati puniti con pena edittale fino a quattro anni nel massimo; per altro verso invece non sono convincenti le cause di esclusione dal provvedimento, con particolare riferimento alla dichiarazione di tendenza a delinquere, un istituto questo probabilmente non più attuale.

L'oratore osserva quindi che l'articolo 464-*bis* del codice di procedura penale, di cui l'articolo 3 del disegno di legge propone l'inserimento, prevede che il programma di trattamento legato all'istanza di sospensione del procedimento debba contenere «le prescrizioni comportamentali e gli impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale», ed osserva che ben difficilmente lo svolgimento da parte del reo di lavori di pubblica utilità potrebbe in qualche modo costituire una forma di risarcimento per le vittime del reato.

L'oratore si sofferma infine sull'articolo 1; nell'esprimere uno sfavore di fondo vero l'istituto della delega legislativa, egli ritiene comunque necessario precisare in modo molto più puntuale i principi e i criteri di delega.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

